



CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Riforma del sistema fiscale statale

**IRES
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'**

(SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO)

Roma 30 ottobre 2003

PREMESSA

I principi ai quali è ispirata la riforma del sistema fiscale statale, quali definiti dalla legge di delega n. 80 del 2003 (armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea, riduzione graduale della pressione fiscale, codificazione fiscale, semplificazione della struttura del prelievo), sono condivisi dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti.

Ciò vale, in particolare, per i principi informatori della riforma della tassazione delle società (il nuovo regime dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni; la nuova disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese; la introduzione di un'aliquota unica con conseguente eliminazione della DIT; la progressiva riduzione dell'IRAP; il regime di trasparenza per le società di capitali; la tassazione consolidata a livello di gruppo), che dovrebbero rendere il sistema nazionale più competitivo rispetto a quello degli altri Paesi concorrenti.

L'approvazione il 12 settembre scorso dello schema di decreto legislativo IRES rappresenta senz'altro un momento importante nel processo di attuazione della riforma del sistema fiscale statale.

Il testo approvato presenta non poche modificazioni rispetto alla prima bozza pubblicata su internet alla fine di maggio. Ciò è indicativo della sensibilità dimostrata dal Ministero dell'economia e delle finanze per le osservazioni ed i suggerimenti ricevuti. In questo senso, giova ricordare che il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, partecipando al dibattito promosso sul tema dall'anzidetto dicastero, alla fine di luglio, ha inviato allo stesso un documento contenente le proprie osservazioni.

Nella nuova formulazione dello schema di decreto delegato, oltre alle precisazioni in ordine ai parametri e le percentuali da applicare con riferimento a molte disposizioni, vanno valutati con favore, in particolare, la riconduzione alla disciplina IRES degli enti non commerciali (ancorché non aderente alla legge delega), dovuta all'attuazione per moduli della riforma fiscale (il che avrebbe comportato l'applicazione delle attuali e più onerose aliquote IRPEF), e l'adozione del criterio di cassa per la tassazione degli interessi di mora, grazie alla quale si è proceduto nel senso della auspicata semplificazione.

Valutazione positiva va data altresì alla modifica della Legge Delega, in corso di definizione, che consentirà di recepire nel decreto delegato le disposizioni fiscali di adeguamento in relazione alla recente riforma del diritto societario.

Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo reca un testo ancora non definitivo, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesta On.le Commissione alcune considerazioni, sia di ordine generale, circa i criteri adottati nell'attuazione della delega, sia su aspetti specifici delle disposizioni formulate.

1. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

1.1. RAPIDA APPROVAZIONE ANCHE DELLA RIFORMA IRE

L'approvazione dello schema di decreto IRES conferma che la riforma fiscale è destinata ad essere attuata per gradi, non solo con riferimento alla riduzione del carico tributario, ma anche con riferimento agli interventi

sulla struttura dei tributi tra loro collegati. Ciò produce una serie di inconvenienti:

- talune incoerenze negli effetti delle disposizioni approvate (si pensi alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, che hanno perso il credito d'imposta ma che non hanno ancora la possibilità di essere tassati secondo le più contenute aliquote previste dalla riforma);
- problemi di coordinamento tra vecchie e nuove norme.

In relazione a ciò, mentre si condivide la opportunità di attivare la nuova disciplina già a partire dal prossimo 1° gennaio 2004, senza ulteriori rinvii (da taluno proposti), si auspica una rapida approvazione anche della disciplina di tassazione delle persone fisiche (IRE).

E' forte la esigenza di stabilizzare al più presto il sistema, proprio in linea con quegli obiettivi di conoscibilità e trasparenza delle norme che pure sono chiaramente espressi nella stessa legge di delega.

1.2. NECESSITÀ DI EVITARE AGGRAVI TRIBUTARI

Lo schema di decreto approvato stabilisce l'aliquota IRES al 33% e dispone la contestuale abrogazione della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie. Nessun intervento ulteriore è stato previsto per la riduzione dell'IRAP.

Con tali misure c'è da dubitare che il carico fiscale risulterà effettivamente ridotto.

La graduale eliminazione dell'IRAP è prevista dalla stessa legge di delega "con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la

precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi...”.

I primi interventi in questo senso sono stati realizzati con l'art. 5 dell'ultima legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). Sarebbe auspicabile che il Governo continuasse a perseguire l'obiettivo, sempre con riferimento alla diminuzione dell'imposta sui costi del lavoro, anche in considerazione delle maggiori risorse ritraibili dalla totale abrogazione dei benefici DIT.

In questo ambito, la categoria sente fortemente l'esigenza che venga fatta chiarezza sulla inapplicabilità dell'imposta sui redditi professionali. Sono ormai numerose le pronunce degli organi giurisdizionali favorevoli alla intassabilità e un intervento del legislatore che elimini l'imposta per i professionisti, oltre a superare l'attuale impasse giudiziaria (con benefici effetti sulla deflazione del relativo contenzioso), risulterebbe in linea con i principi ispiratori della legge di delega.

1.3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nelle norme transitorie la legge di delega prevede la emanazione di apposita normativa che dovrebbe escludere inasprimenti del carico fiscale rispetto ai regimi garantiti dalla legislazione pregressa.

Lo schema di decreto delegato non contiene alcuna disposizione al riguardo.

Occorrerebbe provvedere, a meno che la volontà del Governo non sia quella di fare comunque proprie le maggiori imposte che potranno derivare dalla riforma.

2. CONSIDERAZIONI SU ASPETTI SPECIFICI

2.1. ART. 44. NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

La riforma del diritto societario ha dato ampio spazio all'autonomia privata, anche per quanto si riferisce agli strumenti finanziari, siano essi partecipativi, siano essi rappresentativi di debiti. Si vorrebbe che il nuovo sistema di norme garantisca ai nuovi strumenti finanziari un trattamento fiscale non penalizzante rispetto a quello riservato agli strumenti finanziari tradizionalmente disciplinati.

Le disposizioni dello schema di decreto in taluni casi sembrano non tenere adeguatamente conto di questa esigenza. Può essere utile analizzare in proposito le seguenti fattispecie:

- titoli “la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente” (art. 44, comma 2, lett. a);
- altri titoli nella cui remunerazione sia possibile distinguere una quota che “direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente” (art. 110, comma 9, lett. a).

I titoli “la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente” sono assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a) e sono produttivi:

- di redditi di capitale, qualificabili tra gli utili da partecipazione, che concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare (art. 47). Sembrerebbe esclusa la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 12, 5% prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- di redditi diversi, per le plusvalenze realizzate, con il regime previsto

per le partecipazioni qualificate (art. 66, comma 1, lett. c), che concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro ammontare (art. 67, comma 3).

Il possessore di tali titoli deve necessariamente esporne i relativi proventi (remunerazione e plusvalenze) nella dichiarazione dei redditi.

Tale sistemazione è discriminatoria rispetto a quella prevista per i titoli azionari e può scoraggiare l'interesse dei risparmiatori persone fisiche sensibili a conservare l'anonimato.

Si rappresenta la opportunità di eliminare per detti titoli la previsione che ne assimila la disciplina in ogni caso a quella delle partecipazioni qualificate (anche quando i titoli posseduti sono pochi rispetto a quelli emessi).

Per evitare abusi, tale assimilazione potrebbe essere limitata ai soli casi in cui i titoli posseduti permettano di partecipare ai risultati economici della società emittente oltre una misura stabilita. Negli altri casi rimarrebbe la possibilità di scontare l'imposta sostitutiva sugli utili e sulle plusvalenze, senza obblighi di dichiarazione.

Gli altri titoli nella cui remunerazione sia possibile distinguere una quota che "direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente" (art. 110, comma 9, lett. a) sono "altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa" (art. 44, comma 1, lett. b) e sono produttivi:

- di redditi di capitale, per la remunerazione percepita;
- di redditi diversi, per le plusvalenze realizzate.

Sui proventi corrisposti sembra applicabile in ogni caso la ritenuta a titolo d'imposta del 27% prevista per i titoli atipici (art. 5 D.L. 30 settembre 1983, n. 512).

Per questa categoria di titoli parrebbe conservato l'anonimato alle persone fisiche ma la integrale tassazione della remunerazione per il possessore si duplica con la indeducibilità della remunerazione per l'emittente (con un effetto che è invece evitato nei confronti sia delle obbligazioni che delle azioni e titoli assimilati) e la tassazione sostitutiva avverrebbe secondo un'aliquota (27%) che finora è stata propria della tassazione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate (regime destinato ad essere superato con la riforma).

Si ripropone pertanto in termini più complessi un problema simile a quello considerato per la precedente categoria.

Andrebbe chiarito che le remunerazioni penalizzate nei confronti della società ricevono, quando percepite dal possessore dello strumento finanziario, persona fisica o società, lo stesso trattamento previsto per gli utili societari percepiti, con eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5%.

In conclusione, va preso atto che la disciplina stabilita con la riforma del diritto societario permette una varietà di soluzioni prima sconosciuta nell'acquisizione delle fonti di finanziamento delle imprese, con lo scopo evidente di rendere l'ordinamento interno più competitivo rispetto a quello degli altri Paesi. Sembra coerente che la disciplina tributaria assecondi tale evoluzione.

In questo senso, va fatto di tutto per definire un sistema di norme che garantisca ai nuovi strumenti finanziari – che finora erano qualificati “atipici” perché non disciplinati ma che ora non possono più essere così definiti – per quanto possibile, una parità di trattamento fiscale rispetto agli altri titoli tradizionalmente disciplinati. Potrebbe essere utile a questo scopo anche una riconsiderazione della disciplina fiscale dei “titoli atipici”.

Si tratta inoltre di chiarire al più presto la portata delle nuove disposizioni in modo da consentire agli operatori di utilizzare effettivamente i nuovi strumenti, consapevoli degli effetti fiscali che ne conseguono.

2.2. ART. 66. PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

L'art. 66, comma 1, alla lettera c), dà la definizione di "partecipazioni qualificate" tenendo conto anche dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. La norma esclude che possano essere considerate tali le azioni di risparmio.

Tenuto conto che la riforma del diritto societario introduce la possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto diverse dalle azioni di risparmio (cfr. art. 2351 del codice civile), sarebbe opportuno integrare la norma fiscale in modo da escludere la riconducibilità alle partecipazioni qualificate anche per queste ultime azioni prive del diritto di voto.

2.3. ART. 88. PLUSVALENZE ESENTI

L'art. 88, comma 1, lett. b), prevede che le plusvalenze realizzate sono esenti a condizione che le partecipazioni siano classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Il riferimento al "primo bilancio" chiuso durante il periodo di possesso induce a ritenere che successive riclassificazioni di bilancio (da immobilizzazioni ad attivo circolante) delle partecipazioni siano irrilevanti, così come irrilevanti debbano considerarsi le riclassificazioni inverse (da attivo circolante ad immobilizzazioni) avvenute nei bilanci successivi al primo.

In realtà, il criterio ispiratore che si ritrae dalla legge delega (che, sul punto, si esprime in termini differenti: “1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie (...)”) sembra condurre verso altre conclusioni, nel senso cioè che il regime di esenzione delle plusvalenze è genericamente destinato alle partecipazioni dotate di valenza non già “speculativa” (acquisto di partecipazioni in un’ottica di trading), bensì “strategica” (acquisto di partecipazioni in una logica durevole di sinergia ed integrazione economica). Valenza, quest’ultima, che potrebbe ben rivelarsi anche in momenti successivi all’acquisto delle partecipazioni.

Ne deriverebbe che una norma che limiti il beneficio del regime di esenzione al mero dato “formale” dell’iscrizione delle partecipazioni in detto “primo bilancio” sembra eccessivamente rigida.

Si propone pertanto di integrare il testo in modo da considerare rispettata la condizione anche nel caso in cui la classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie sia avvenuta successivamente, sempre che detta classificazione avvenga negli ultimi due bilanci.

2.3. ART. 90. DIVIDENDI ED INTERESSI

L’art. 90 dello schema stabilisce che “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione” sono esclusi dalla formazione del reddito della società ricevente per il 95% del loro ammontare. “La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 110, comma 9, lettera b) e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 99 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.”.

Sarebbe opportuno chiarire che tra “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione” è compresa anche ogni forma di remunerazione non deducibile “su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi” (art. 110, comma 9, lett. a), nonché quella dovuta sui titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a).

Lo stesso chiarimento andrebbe fatto a proposito dell’art. 47, comma 1, per gli utili di partecipazione di pertinenza delle persone fisiche.

2.4. ART. 99. CONTRASTO ALL’UTILIZZO FISCALE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

2.4.1. La normativa di contrasto “non si applica nel caso in cui il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.”.

La rilevanza della “sola garanzia del patrimonio sociale”, sulla quale i terzi finanziatori indipendenti dovrebbe unicamente far affidamento per la erogazione dei finanziamenti, sembra interferire sulla dimostrazione alla quale è chiamato il contribuente.

Sotto il profilo economico-finanziario, il merito del credito di un’impresa dipende non soltanto dalla garanzia patrimoniale che essa è in grado di offrire, ma anche e soprattutto dalla sua capacità reddituale.

Anche questo elemento andrebbe considerato dalla norma.

2.4.2. Il testo dello schema di decreto recita: “a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte del loro ammontare che eccede il rapporto di cui al comma 1, considerando prioritariamente tali quelli con la remunerazione più elevata”.

La disposizione comporta che, in presenza di più tipologie di finanziamenti, ai fini della determinazione della eccedenza, quelli infruttiferi “concorreranno solo dopo tutti gli altri finanziamenti a carattere oneroso” (cfr. relazione allo schema di decreto, sub par. “Indeducibilità degli interessi passivi”).

La sistemazione non pare del tutto soddisfacente. Andrebbe considerato infatti che in linea di principio i finanziamenti infruttiferi non dovrebbero essere penalizzati in quanto, non producendo oneri finanziari, essi non comportano alcuna erosione della base imponibile. Del resto, basta rilevare che, così come congegnata la normativa, tali finanziamenti non subiscono alcuna penalizzazione allorché risultino le uniche fonti di finanziamento dell'impresa.

Non si vede pertanto il motivo di una penalizzazione della società interessata in maniera indiscriminata quando i finanziamenti infruttiferi siano concorrenti con altri finanziamenti fruttiferi.

Per evitare questo effetto si potrebbe ipotizzare una sistemazione secondo le seguenti linee:

- a) rilevanza dei finanziamenti infruttiferi ai fini del computo del rapporto di indebitamento (il che dovrebbe dissuadere il finanziamento in favore della capitalizzazione);
- b) previsione di un correttivo all'ineducibilità della remunerazione dei

“finanziamenti eccedenti” che tenga conto della presenza di finanziamenti infruttiferi. Il correttivo potrebbe essere costituito da una riduzione della “remunerazione indeducibile” pari ad una percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei finanziamenti infruttiferi e il totale dei finanziamenti (indice di infruttuosità).

2.4.3. Lo schema di decreto prevede la indeducibilità della remunerazione relativa ai finanziamenti erogati dai soci qualificati in eccedenza rispetto al rapporto definito dalla norma (i finanziamenti non devono superare il rapporto di 4 a 1 rispetto al patrimonio netto contabile).

Alla luce di tale intervento sarebbe necessario eliminare le disposizioni che perseguono in altra forma la stessa finalità, vale a dire le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (che prevedono un ulteriore prelievo del 20% sui proventi derivanti da valori mobiliari depositati a garanzia dei finanziamenti concessi ad imprese residenti).

Nelle disposizioni di abrogazione (art. 3 del decreto delegato) non vi è traccia di un tale intervento, che potrebbe pertanto essere adottato.

2.5. *ART. 103. CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARI*

In materia di rapporti di locazione finanziaria, l'art. 103, al comma 7, conferma l'attuale disciplina, secondo la quale l'impresa utilizzatrice deduce i canoni dovuti all'impresa locatrice (sempre che il contratto abbia la durata stabilita dalla norma).

A questo proposito va tenuto conto che, a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 2003, a partire dal 2005, molte imprese adotteranno i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci di esercizio e ciò

comporterà che le stesse, ove interessate da operazioni di leasing (come concedenti dei beni o come utilizzatrici), dovranno rilevare le operazioni secondo criteri contabili diversi da quelli finora adottati.

Più nello specifico, l'attuale disciplina contabile prevede (sistema patrimoniale) che:

- l'impresa locatrice, in quanto proprietaria, contabilizza i beni locati tra le proprie attività e rileva al conto economico per competenza sia le relative quote di ammortamento, sia i canoni dovuti dal locatario;
- l'impresa locataria utilizzatrice rileva al conto economico esclusivamente i canoni dovuti.

L'applicazione dei principi internazionali darà rilievo non tanto alla proprietà giuridica, bensì alla titolarità economica del bene concesso in locazione (attribuita al locatario), con i seguenti effetti contabili:

- l'impresa locatrice, che ha la titolarità giuridica del bene ma non quella economica, contabilizza esclusivamente un credito nei confronti del locatario per l'anticipazione finanziaria connessa all'acquisto dei beni locati. Il canone dovuto dal locatario è imputato in parte a rimborso del credito, in parte ad interessi attivi;
- l'impresa locataria utilizzatrice contabilizza i beni acquisiti in locazione tra le proprie attività. Il canone dovuto al locatore è imputato in parte a quota di ammortamento del cespite, in parte ad interessi passivi per il finanziamento ottenuto.

Per il diverso criterio di contabilizzazione, sia per il locatore che per il locatario, gli importi contabilizzati a conto economico non coincidono con l'importo dei canoni pattuiti.

Alla luce di quanto riferito, risulta evidente la inadeguatezza dell'art. 103, comma 7, del TUIR, la cui formulazione risente della sistemazione contabile oggi adottata. Si tratta dunque di intervenire sulla norma in modo da garantire la conservazione del trattamento tributario oggi previsto anche se l'operazione dovesse essere contabilizzata secondo i nuovi principi contabili internazionali. Con ciò garantendo anche la parità di trattamento dei contribuenti. Si tratta in particolare di chiarire che per le imprese utilizzatrici è in ogni caso deducibile un importo pari al canone, anche se lo stesso importo ha avuto una diversa rappresentazione contabile e anche se lo stesso è transitato al conto economico in misura diversa.

La questione ha carattere di urgenza, in quanto evidentemente è tale da influire negativamente sull'intero settore. In questo senso è necessario adottare un provvedimento specifico, senza attendere quell'adeguamento della disciplina fiscale che la delega contenuta nella legge comunitaria 2003 stabilisce in relazione alla prevista adozione dei principi contabili internazionali, ma con un termine di attuazione rinviato alla fine dell'anno 2004 (un anno dall'approvazione della stessa legge comunitaria).

L'intervento prospettato, proprio perché diretto a conservare l'attuale regime fiscale, non dovrebbe avere effetti negativi sul gettito.

2.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. MINUSVALENZE NON REALIZZATE SU PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

L'art. 1 del D.L. n. 209 del 2002 ha stabilito la deducibilità in cinque quote costanti delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni immobilizzate, con effetto dall'esercizio 2002.

Alla luce della nuova disciplina fiscale relativa alla valutazione delle partecipazioni immobilizzate sembra necessario che venga confermata la deducibilità fiscale dei “quinti” di pertinenza degli esercizi 2004 e successivi, salvo a regolamentare gli effetti fiscali di eventuali cessioni delle partecipazioni negli stessi esercizi.

2.7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Lo schema di decreto delegato approvato prevede che il nuovo regime di tassazione dei dividendi (esclusione per il 95% se percepiti da società di capitali, esclusione per il 60% se percepiti da persone fisiche) debba trovare immediata applicazione per i dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.

E' facile prevedere che le società interessate che abbiano crediti d'imposta da attribuire si affretteranno a distribuire i propri utili, per evitare la vanificazione dei crediti accumulati.

A tal proposito, nel decreto legge di accompagnamento alla legge finanziaria 2004 è prevista una norma antielusiva (art. 40) in materia di distribuzione di dividendi nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2003.

In linea di principio, la norma evidenzia chiari vizi di equità, in quanto postula un carattere elusivo a comportamenti fiscali sinora ritenuti leciti: ed invero, nelle fasi transitorie è sempre stato ritenuto ammissibile che i contribuenti assumano decisioni di pianificazione fiscale sulla base delle norme vigenti prima della riforma così da tutelare i diritti acquisiti. E' fin troppo evidente che norme di questo tenore pongono seriamente in dubbio il fondamento stesso dell'impianto ispiratore della riforma e segnatamente il principio della certezza del diritto.

Potrebbe, pertanto, proporsi – in sede di conversione del decreto legge – di modificare il senso complessivo della disposizione in esame come segue:

- per un verso, bisognerebbe eliminare la norma antielusiva dettata per il periodo antecedente il 2004;
- per altro verso, potrebbe prevedersi un periodo transitorio durante il quale si conceda ai contribuenti la possibilità di utilizzare i crediti d'imposta già maturati (sia pure nella forma di crediti “limitati”), così da garantire una più serena metabolizzazione dei processi di riforma ed una più razionale ed equa programmazione economico-fiscale da parte degli stessi soggetti.

In ogni caso, andrebbe chiarita la disciplina da applicare nei casi in cui la società che corrisponde il dividendo ha un esercizio sociale a cavallo dell'anno solare.

2.8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. OPERAZIONI STRAORDINARIE DELIBERATE FINO ALLA FINE DELL'ANNO

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione societaria. Le norme transitorie, per le sole operazioni di fusione e scissione, lasciano ferma l'applicazione del regime di affrancamento gratuito dei plusvalori iscritti con utilizzo di disavanzi (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 358 del 1997) con riferimento alle operazioni deliberate dalle assemblee fino al mese di aprile 2004.

Rimarrebbero in questa maniera penalizzate tutte le operazioni straordinarie concepite e deliberate anche nel presupposto di poter applicare l'imposta sostitutiva del 19% ma destinate a concludersi oltre la fine del corrente anno.

Per evitare di interferire su queste operazioni, sarebbe necessario integrare le norme transitorie in modo da permettere di conservare il precedente regime tributario a tutte le operazioni deliberate entro il corrente anno.

2.9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. SVALUTAZIONI NON DEDOTTE SU PARTECIPAZIONI

La circostanza che, a decorrere dall'esercizio di entrata in vigore del decreto delegato di attuazione dell'art. 4 della delega, le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni immobilizzate saranno considerate esenti da tassazione (e le minusvalenze da realizzo indeducibili) potrebbe consentire un vantaggio fiscale alle società che abbiano svalutato le proprie partecipazioni negli esercizi precedenti, deducendo come consentito le relative svalutazioni.

Per fare fronte a questa situazione, la legge di delega prevede (art. 4, comma 1, lett. c) che, nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i previsti requisiti, alla esenzione fiscale della plusvalenza realizzata deve corrispondere il recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della riforma della materia, da determinare in numero non inferiore a due. Anche tenuto conto di questa previsione, il legislatore ha ritenuto di intervenire in materia con il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, che ha introdotto talune limitazioni alla deducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate, già a decorrere dall'esercizio 2002.

La legge di delega dovrebbe trovare ora attuazione con l'art. 4, comma 1, lett. b), dello schema di decreto delegato, secondo il quale le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni con i previsti requisiti non usufruiscono della esenzione se realizzate nel 2004 e 2005, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nel 2003 e 2002.

La sistemazione oltre a non trovare alcun riscontro nella legge di delega, penalizzerà in maniera ingiustificata contribuenti che hanno l'unico torto di aver pagato le imposte con anticipo.

La stessa sistemazione avrà un immediato riflesso sui conti economici delle società interessate già a partire dall'esercizio 2003. Considerato infatti che, in molti casi, il recupero a tassazione delle svalutazioni ha determinato la rilevazione di una corrispondente attività per le imposte anticipate, la introduzione della nuova disciplina obbligherebbe ad annullare detta attività, con aggravio delle imposte di competenza dell'esercizio 2003.

In relazione alle considerazioni svolte, andrebbe riconsiderata la disciplina ora prevista, permettendo ai contribuenti di recuperare, senza limiti di tempo, le svalutazioni tassate prima della riforma.

2.10. SANZIONI FISCALI AMMINISTRATIVE E PENALI

La legge di delega prevede rilevanti modificazioni al regime di applicazione delle sanzioni amministrative (da applicare sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione) e delle sanzioni penali (da applicare solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario).

Un primo intervento sulla materia è stato effettuato con l'articolo 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che ha stabilito la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

Le modifiche ora previste sulla tassazione delle società e, in particolare, la disciplina di tassazione consolidata dei gruppi societari richiederebbe che in parallelo venisse chiarito anche il regime sanzionatorio.

2.11. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

La semplificazione mediante forfetizzazione della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata (ad esempio, spese relative a mezzi di trasporto) è previsto dalla legge di delega.

Può spiegarsi che il Governo abbia voluto dare precedenza alle norme che innovano la fiscalità d'impresa ma altrettanto importanti per gli operatori sono gli interventi diretti alla semplificazione del sistema.

Si auspica pertanto una pronta attuazione della delega anche per tale profilo, tanto più considerato che le nuove disposizioni dovranno essere definite “senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”.

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Ragionieri Commercialisti
WILLIAM SANTORELLI